



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2021.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'art. 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 0153139 del 1° aprile 2021 recate “delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Francesco Battistoni”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTA la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

VISTO il decreto direttoriale n.9045682 del 6 agosto 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale delle GSA 9, 10 e 11;

VISTO il decreto direttoriale n.9141513 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

VISTO il decreto direttoriale n.914154 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTO il decreto direttoriale n.9141534 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

VISTO il decreto direttoriale n.9141500 del 17 settembre 2020 con il quale è approvato l'elenco provvisorio delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante "Attuazione dell'art.6, comma 1 del D.M. n.13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi "rete a strascico a divergenti", "sfogliara rapido", "reti gemelle a divergenti", "reti da traino pelagiche a coppia", "reti da traino pelagiche a divergenti" e "draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art.11 comma 2 del Reg.(UE) n.1022/2019";

VISTO il decreto direttoriale n. 8941 dell'11 gennaio 2021 recante "Disposizioni in materia di gestione dell'attività di pesca esercitata mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2021";

VISTA la circolare esplicativa n.102251 del 2 marzo 2021 che fornisce chiarimenti interpretativi del decreto direttoriale n.8941 dell'11 gennaio 2021;

RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti lo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 e di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

SENTITE le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore

DECRETA

Articolo 1

Interruzione temporanea obbligatoria

1. Per l'anno 2021, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi compresi tra Trieste e Imperia ed autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, per i periodi consecutivi, come da tabella seguente:

COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
da	a	dal	Al
Trieste	Ancona	31 luglio	5 settembre
San Benedetto del Tronto	Termoli	16 agosto	14 settembre
Manfredonia	Bari	31 luglio	29 agosto
Brindisi	Gaeta	6 settembre	5 ottobre
Roma	Civitavecchia	12 giugno	11 luglio
Livorno	Imperia	4 ottobre	2 novembre

2. Per le unità da pesca di cui al precedente comma 1, iscritte nei Compartimenti Marittimi rispettivamente ricadenti nella giurisdizione della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, la decorrenza del richiamato periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, è disposta con provvedimento regionale.
3. Entro il giorno di inizio del periodo d'interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al precedente comma 1, l'armatore interessato provvede a consegnare, all'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, i pertinenti documenti di bordo (ivi compreso, ove previsto, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante).
4. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca interessate dalle presenti disposizioni, ovvero



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

apposizione di sigilli da parte dell'Autorità marittima, quest'ultima, durante il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, può autorizzare l'unità interessata al viaggio di trasferimento temporaneo in altro porto, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza.

5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, per l'anno 2021, in ossequio alle limitazioni di cui alla vigente normativa unionale, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione ovvero la base logistico-operativa, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, le unità da pesca autorizzate in licenza, all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, effettuano ulteriori giorni d'interruzione temporanea obbligatoria come previsti dal Decreto direttoriale n°8941 dell'11 gennaio 2021.
6. In deroga a quanto previsto al precedente comma 5, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi compresi tra Trieste e Ancona il numero di giorni aggiuntivi individuati con il Decreto direttoriale n°8941 dell'11 gennaio 2021 è ridotto di un numero pari a 5 per ciascun segmento.
7. A rettifica di quanto indicato nel Decreto direttoriale n.8941 dell'11 gennaio 2021 si riporta l'esatta tabella relativa al numero di giorni aggiuntivi per la GSA 16 che annulla e sostituisce quanto indicato nel Decreto citato per la stessa GSA:

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI INTERRUZIONE TEMPORANEA OBBLIGATORIA NON CONTINUATIVA ANNO 2021
16	LFT≤12	14
	12<LFT≤24	18
	LFT>24	26

Articolo 2

Sforzo di pesca massimo in numero di giorni

1. Il numero di giornate totali di attività di pesca attribuibili alle intere flotte autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, in funzione della GSA nel cui ambito ricade l'ufficio d'iscrizione, nonché della classe di lunghezza fuori tutto (LFT) di appartenenza, effettuabili nell'anno 2021, è indicato nella seguente tabella ai sensi del Reg.(UE) n°2021/90:



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CODICE GSA	CLASSE LFT	NR. GIORNI TOTALI DI SFORZO DI PESCA 2021
9	LFT<12 mt	3192
10	12mt<=LFT<18mt	44542
11	18mt<=LFT<24mt	30398
	LFT>=24 mt	4058
17-18 OTB	Tutte le lunghezze fuori tutta	98898
17-18 TBB	Tutte le lunghezze fuori tutta	7910

Fonte dati: Regolamento (UE) n°2021/90.

- Ai fini del conteggio del numero di giorni totali si considera giornata di pesca un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unità da pesca si trova fuori dal porto. Non rilevano ai fini del conteggio delle giornate di pesca le uscite dal porto effettuate per motivi diversi dallo svolgimento dell'attività di pesca qualora preventivamente comunicate all'autorità marittima competente;
- Fermo restando quanto previsto dai CCNL in materia di pesca sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, l'attività di pesca non può superare una durata massima di 18 ore per giorno di pesca, per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente;
- L'Amministrazione procederà alla verifica del consumo dei plafond a disposizione dei vari segmenti di flotta al fine di scongiurare il superamento dei limiti totali previsti al precedente comma 1;
- Al raggiungimento dell'80% di uno o più massimali previsti, l'Amministrazione procederà, se del caso, alla modifica dei predetti plafond ovvero ad emanare provvedimenti che prevedano ulteriori diminuzioni dello sforzo di pesca per i segmenti interessati;
- Sarà valutata, inoltre, l'eventuale compensazione tra segmenti, ove possibile, qualora dal monitoraggio risultasse che in alcuni segmenti lo sforzo di pesca è minore di quello preventivato;
- Le modifiche di cui ai precedenti commi 5 e 6 saranno effettuate nel rispetto dei fattori di conversione stabiliti all'art.1 del Decreto ministeriale n.9260946 del 22 ottobre 2020 citato in premessa.



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 3

Disposizioni specifiche per la pesca dei gamberi di profondità

1. Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta irrevocabile per l'anno 2021 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità sulla base di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n°8941 dell'11 gennaio 2021 all'art.2, comma 3 – purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri – possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria di cui al precedente articolo 1, anche in Compartimenti Marittimi diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine della stagione di pesca delle richiamate specie ittiche. A tale scopo, l'armatore interessato deve darne comunicazione preventiva all'Autorità Marittima del porto di iscrizione dell'unità stessa, entro due giorni precedenti l'inizio del richiamato periodo d'interruzione;
2. In considerazione delle caratteristiche batimetriche dell'Alto Tirreno e della durata giornaliera delle rispettive battute di pesca, le unità che praticano la pesca dei gamberi di profondità in Liguria, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata;
3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse le catture accessorie anche di altre specie. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con attrezzi autorizzati e regolari, ovvero nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i gamberi di profondità devono costituire la quota prevalente, cioè almeno il 50%, in peso vivo, sul totale sbarcato riferito unicamente alle specie dei gamberi di fondo (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*);
4. Per la sola campagna 2021 è consentita la facoltà di aderire al fermo di cui al presente articolo, previa comunicazione di scelta irrevocabile alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, anche alle imbarcazioni che totalizzano il 50% in peso vivo sul totale sbarcato riferito alle catture di specie dei gamberi di fondo di cui al comma 3, sommate alle catture di gambero rosa (*Parapenaeus longirostris*)

Articolo 4

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in materia di riposo settimanale, è sempre vietato, nei giorni di sabato, domenica e festivi, l'esercizio della pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti;
2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica alle unità autorizzate all'esercizio del pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- parte dell'Autorità marittima;
3. A parziale deroga delle disposizioni di cui al precedente comma 1, in ragione delle rispettive peculiarità operative, per le unità abilitate alla pesca mediterranea e per quelle che praticano la pesca dei gamberi di profondità, il recupero obbligatorio dei predetti giorni di sabato, domenica e festivi è ammesso su base annuale, mediante applicazione del criterio di compensazione tra periodi di pesca e non, quali desumibili e certificabili attraverso i vigenti sistemi di monitoraggio a distanza (VMS, ERS);
 4. I giorni di sabato e domenica non sono computabili ai fini del recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Articolo 5

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa

1. I periodi di effettuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa, di cui al comma 1 dell'art.1, sono indicati nella tabella seguente:

COMPARTIMENTI MARITTIMI		PERIODO	
da	a	dal	al
Trieste	Ancona	6 settembre	14 novembre
San Benedetto del Tronto	Termoli	15 settembre	23 novembre
Manfredonia	Bari	30 agosto	7 novembre
Brindisi	Brindisi	6 ottobre	14 dicembre

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti nell'areale compreso tra Trieste e Brindisi e nei periodi indicati al precedente comma 1, è così disciplinato:
 - divieto nel giorno di venerdì;
 - a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno, entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base;
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 4, nonché dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, decorsi i periodi indicati al precedente comma 1, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti è così disciplinato: a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima del porto base; ovvero b) effettuato per un ammontare totale



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima del porto base;

4. In entrambe le fattispecie disciplinate dai precedenti commi 2 e 3, non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse;
5. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art.1, comma 1 e fino al 31 ottobre è vietata, nelle acque dei Compartimenti Marittimi dell'Adriatico (ad eccezione delle acque dei Compartimenti di Monfalcone e di Trieste) e dello Ionio, la pesca con i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri;
6. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art.1, comma 1 e fino al 31 ottobre, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Articolo 6

Modalità di esecuzione

1. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al precedente articolo 1, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti del Compartimento Marittimo in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri Compartimenti Marittimi (ove abilitate agli attrezzi interessati);
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione formale dell'armatore interessato all'ufficio di iscrizione della nave, entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista. Le medesime unità possono, altresì, svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base, ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale soggetto al periodo d'interruzione;
3. In deroga a quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato;
4. Le unità abilitate, in licenza, all'utilizzo di altri sistemi e/o attrezzi, diversi dallo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo, possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatoria, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico, ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore interessato deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'Autorità Marittima del porto base;
5. Previo sbarco di tutte le attrezzature da pesca, lo svolgimento, durante i periodi di interruzione disciplinati dal presente decreto, di ulteriori attività diverse da quelle espressamente indicate al



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

precedente comma 4, purché debitamente autorizzate e conformi alla pertinente normativa nazionale e sovranazionale, è utile ai fini del conteggio complessivo dei predetti periodi di interruzione.

Articolo 7
Misure sociali

1. La “misura sociale a sostegno del reddito” è attivata, attraverso specifico provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, per i marittimi imbarcati a bordo delle unità:
 - che effettuano i periodi d’interruzione temporanea di cui all’ articolo 1;
 - che effettuano i giorni aggiuntivi previsti dal Decreto direttoriale n°8941 dell’11 gennaio 2021;
 - soggette alle misure tecniche di cui ai precedenti articoli 4 (unicamente con riguardo al periodo compreso tra il 30 agosto ed il 31 dicembre 2021) e 5.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Nelle zone individuate dal Decreto direttoriale n. 13128 del 31 dicembre 2019 la pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti” “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) è vietata, ai fini di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello, in zone di “nursery”, così come previsto dall’art.11, comma 2 del Reg.(UE) n. 1022/2019;
2. In presenza di specifiche esigenze biologiche connesse alle marinerie di propria competenza, le Regioni possono deliberare ulteriori periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, oltre a quelli definiti al precedente articolo 1, per le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti;
3. Nei periodi supplementari di cui al precedente comma 1, l’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri Compartimenti Marittimi abilitati agli attrezzi da pesca interessati;
4. Il rispetto delle norme relative all’arresto temporaneo obbligatorio è requisito essenziale per l’inserimento e la permanenza dell’iscrizione negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, a partire dal 1° gennaio 2022;
5. Con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura si provvederà, ove ne ricorrano i presupposti a:
 - autorizzare l’effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del Compartimento marittimo in cui si attua la misura;
 - autorizzare lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo



*Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi;
- stabilire periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto;
- modificare i plafond di cui all'art.2 del presente provvedimento;
- emanare ulteriori misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, qualora necessario, anche alla chiusura delle attività di pesca;
- modificare quanto previsto al comma 1 dell'art.7, qualora intervenissero modifiche alle misure di gestione previste dall'art.11 del Reg. (UE) n.1022/2019.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Sen. Francesco Battistoni
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD